



COMUNE DI NOVATE MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

**Regolamento per La Concessione del
sottosuolo per la costruzione di reti di
telecomunicazioni**

Approvato con delibera di C.C. n° 21 del 23/04/2002

Testo curato da:

Servizio Amministrativo – Area Servizi al Territorio LL.PP.
(*Responsabile- Dr. Paolo Acreide Tranchina*
Consulente- Avv. Giovanni Mangialardi)



Sommario

Art. 1 Finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Scavo

Art. 4 Polifore, cavidotti o altri manufatti idonei

Art. 5 Soggetti

Art. 6 Accesso e rilascio concessioni

Art. 7 Vigilanza sui lavori

Art. 8 Sanzioni

Art. 9 Entrata in vigore



Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la realizzazione di attraversamenti di suolo pubblico per la posa in opera, nonché l'utilizzazione, di impianti sotterranei destinati a installazione di reti di telecomunicazioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il territorio comunale.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - a) per scavo, qualsiasi apertura temporanea del suolo pubblico, di aree di proprietà comunale o di aperture per gli attraversamenti del sottosuolo di aree di proprietà privata;
 - b) per polifore, cavidotti o qualsiasi altro manufatto, gli alloggiamenti predisposti nel sottosuolo per l'infilaggio di canalizzazioni che consentono il passaggio di fibre ottiche e/o nuove reti di telecomunicazioni;

Articolo 3

Scavo

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 4, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, chiunque intenda eseguire lavori di scavo su suolo pubblico, ed usare il suolo medesimo, per la posa di strutture a servizio di reti di telecomunicazioni deve ottenere la concessione dell'autorità comunale.
2. La richiesta di concessione deve essere diretta all'Area Servizi al Territorio LL.PP. ed essere corredata di tutti gli elementi tecnici e progettuali necessari ad individuare le opere da eseguire, secondo le prescrizioni tecniche stabilite dal Servizio Tecnico, la richiesta deve altresì contenere l'impegno a sottoscrivere il disciplinare di concessione (allegato A) conforme allo schema tipo predisposto, contenente le obbligazioni che il concessionario si impegna ad adempiere nell'esercizio della concessione di suolo e di installazione di rete. Il disciplinare di concessione in particolare prevede e definisce le modalità di costituzione e prestazione delle garanzie assicurative e/o fideiussorie che il concessionario dovrà presentare a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del disciplinare di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
3. La concessione è rilasciata, dall'Area Servizi al Territorio LL.PP., entro trenta giorni dalla richiesta; detto termine può essere prorogato una sola volta qualora debba essere acquisita ulteriore documentazione.
4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta, o dall'ulteriore termine prorogato ai sensi del comma 3, senza che l'autorità comunale si sia espressamente pronunciata, la concessione si intende rilasciata.



5. Il titolare della concessione deve osservare per l'esecuzione dei lavori di scavo le norme e le prescrizioni tecniche dettate dall'articolo 66 del regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e le ulteriori prescrizioni impartite dall'autorità comunale.
6. All'atto del rilascio della concessione il titolare sottoscrive il disciplinare previsto dall'ultima parte del comma 2.

Articolo 4

Polifore, cavidotti o altri manufatti idonei

1. La cablatura del territorio comunale avviene mediante la posa in opera nel sottosuolo di polifore, di cavidotti o di qualunque altro idoneo manufatto conforme alle caratteristiche di cui ai commi seguenti.
2. L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alle caratteristiche tecniche delle polifore, dei cavidotti o di qualunque altro idoneo manufatto e alle lavorazioni per la loro posa in opera secondo quanto previsto dal disciplinare di concessione. Dette caratteristiche sono comunque conformi alle norme tecniche UNI e CEI vigenti nel settore.
3. L'ubicazione delle polifore, dei cavidotti o di qualunque altro idoneo manufatto è individuata, in accordo con l'Ufficio Tecnico, in funzione delle aree interessate e della dimensione e potenzialità degli impianti. Per gli attraversamenti di sottosuolo privato trova applicazione la normativa vigente in materia di servitù.

Articolo 5

Soggetti

1. Gli operatori titolari di licenza all'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione via cavo rilasciata dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, che abbiano ottenuto concessione dal Comune di Novate Milanese ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, sono tenuti ad utilizzare per la propria rete polifore, cavidotti o qualunque altro idoneo manufatto finalizzato al cablaggio che siano conformi alle norme di cui all'articolo 4 del presente regolamento. La posa in opera delle polifore, dei cavidotti o di qualunque altro idoneo manufatto avviene nei tracciati preventivamente concordati con l'Ufficio Tecnico.
2. Le aziende erogatorie di pubblici servizi che effettuano lavori di scavo di suolo pubblico sono tenute ad effettuare, contestualmente alla posa in opera degli impianti e delle strutture di loro competenza, la posa in opere delle polifore, dei cavidotti o di qualunque altro idoneo manufatto.
3. Le polifore, cavidotti o qualunque altro idoneo manufatto collocato ai termini dei commi 1 e 2 possono divenire di proprietà del Comune di Novate Milanese, in questo caso l'importo corrispondente al loro valore è versato dal Comune operando opportuna compensazione con crediti relativi agli oneri derivanti dalla concessione.

Articolo 6



Accesso e rilascio concessioni

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n.249, l'installazione delle reti di telecomunicazioni è consentita senza alcuna discriminazione. Al fine di favorire il libero accesso alle infrastrutture tecnologiche, l'uso delle polifore, dei cavidotti o di qualunque altro idoneo manufatto di proprietà comunale è consentito a chiunque ne faccia richiesta.
2. La concessione per l'uso del sottosuolo pubblico e delle polifore, dei cavidotti o di qualunque altro idoneo manufatto di proprietà comunale è a titolo oneroso. L'importo degli oneri concessori è determinato con un provvedimento della Giunta Comunale.
3. La concessione è rilasciata dall'Area Servizi al Territorio LL.PP. entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Per le derivazioni residuali il Comune di Novate Milanese si riserva la facoltà di acquisire la proprietà delle relative infrastrutture.
5. Il rapporto tra le parti sarà comunque regolamentato da un'apposita convenzione preventivamente adottata dal Consiglio Comunale.

Articolo 7

Vigilanza sui lavori

1. L'Ufficio Tecnico esercita la vigilanza sulle modalità di realizzazione dei lavori di scavo e di successiva messa in posa della pavimentazione.

Articolo 8

Sanzioni

1. Chiunque esegua lavori contemplati dal presente regolamento senza la necessaria autorizzazione o utilizzi senza titolo le infrastrutture pubbliche collocate nel sottosuolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'articolo 134 - comma 3 - del D.Lgs 267/00.



SCHEMA TIPO DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE (allegato A) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento

Articolo 1 Definizioni

Nell'ambito del presente disciplinare si intende:

- a) Comune: il Comune di Novate
- il documento legittimante le attività di scavo e realizzazione di una rete di telecomunicazione o la posa della fibra ottica in una rete già eseguita
- il titolare di una licenza di telecomunicazioni rilasciata dall'Autorità garante delle telecomunicazioni che abbia presentato domanda di concessione per la realizzazione di una rete di telecomunicazioni o per la posa della propria fibra ottica nella rete già eseguita.
- d) Settore Tecnico il Settore Tecnico del Comune di Novate
- e) per polifore, cavidotti o qualsiasi altro manufatto gli alloggiamenti predisposti nel sottosuolo per l'infilaggio di canalizzazioni che consentono il passaggio di fibre ottiche e/o nuove reti di telecomunicazioni
- f) Regolamento il Regolamento per la concessione del sottosuolo per la costruzione di reti di telecomunicazioni adottato dal Comune di Novate
- g) Disciplinare il presente disciplinare che unitamente al Regolamento, alla concessione ed ai provvedimenti della Giunta Comunale reca la disposizioni che il concessionario si impegna a rispettare
- h) Giunta Comunale la Giunta Comunale del Comune di Novate

Articolo 2 Principi generali

1. Il presente disciplinare contiene le obbligazioni che il concessionario si impegna ad adempiere nell'esercizio della concessione di suolo e di installazione di rete di telecomunicazione, nonché l'indicazione di tutti gli elementi tecnici e progettuali necessari ad individuare le opere da eseguire.
2. In particolare, con il presente documento si disciplinano:
 - a) la tipizzazione degli obblighi di natura civica (ad es. tubi riservati al Comune, ecc.) cui viene assoggettato l'operatore;
 - b) le obbligazioni che il concessionario si impegna ad adempiere nell'esercizio della concessione del suolo e di installazione della rete;



- c) le modalità di costituzione e prestazione delle garanzie assicurative e/o fidejussorie che il concessionario deve fornire a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del disciplinare di concessione e del risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - d) l'indicazione delle norme sull'esecuzione dei lavori di scavo e di posa dell'infrastruttura, il termine di inizio ed il termine finale di tutti i lavori, le penali e le sanzioni per i ritardi;
 - e) l'assunzione dell'obbligo dell'operatore di attenersi rigorosamente per la realizzazione della rete al tracciato approvato dal Comune;
 - f) la disciplina di collaudo e di successiva manutenzione.
3. Siffatti obblighi saranno modificati in ragione del mutare della normativa di riferimento o di sopravvenute disposizioni dell'Autorità garante per le telecomunicazioni.
4. Onde evitare un eccessivo aggravio della viabilità comunale ed i conseguenti disagi per la cittadinanza, rivenienti dalla chiusura e dalla riapertura dei cantieri, il primo operatore di telecomunicazioni che conseguirà la concessione allo scavo ed alla posa della rete di telecomunicazioni dovrà realizzare l'infrastruttura nel rispetto del tracciato approvato dal Comune, secondo l'ampiezza e le prescrizioni tecniche previste dal Settore Tecnico e comunque in modo che l'infrastruttura possa accogliere le reti di telecomunicazioni di altri operatori.
5. I costi di scavo e di realizzazione dell'intera infrastruttura sono a carico degli operatori. Il Comune acquisterà per accessione i cavidotti, le polifore e tutti gli altri impianti di telecomunicazioni realizzati dagli operatori verso il corrispettivo del valore delle predette infrastrutture determinato dalla commissione di collaudo del Settore Tecnico. Il corrispettivo verrà portato in compensazione con il debito degli operatori verso il Comune costituito dagli oneri concessori per l'uso del sottosuolo pubblico e delle polifore, o dei cavidotti, o di qualunque altro manufatto di proprietà comunale.
6. Gli oneri concessori sono determinati con provvedimento della Giunta comunale.
7. Per gli attraversamenti delle proprietà private si applicano le disposizioni di cui al DPR 29 marzo 1971, n. 156, senza oneri per il Comune.

Articolo 3

Obblighi tecnici del concessionario

- 1. Nel procedere agli scavi ed alla realizzazione di una rete di telecomunicazione, il concessionario si obbliga:
 - a) ad osservare le prescrizioni relative alle caratteristiche tecniche delle polifore, dei cavidotti o di qualunque altro idoneo manufatto e alle lavorazioni per la loro posa secondo quanto previsto dal Settore Tecnico;
 - b) ad osservare con riguardo all'ubicazione delle polifore, dei cavidotti o di qualunque altro idoneo manufatto i tracciati previamente sottoposti al Settore Tecnico ed approvati dal medesimo;
 - c) a curare che l'installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature avvenga nel rispetto dell'ambiente, della qualità estetica dei luoghi adottando le soluzioni meno dannose per la proprietà privata ed i beni pubblici;
 - d) ad osservare per l'inizio e la fine dei lavori di realizzazione della rete di telecomunicazione i termini stabiliti nella concessione;
 - e) ad osservare le tecniche di installazione di una rete di telecomunicazione considerate avanzate (es. micro tunneling, tecniche no-dig / relining, sistemi geo-radar, air-blowing fibre, etc), stabilite dal Settore Tecnico, assicurando ancor più per tale via la salvaguardia degli interessi della collettività.
 - f) ad osservare per l'esecuzione dei lavori di scavo le norme e le prescrizioni tecniche dettate dall'art. 66, DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e le ulteriori prescrizioni impartite dall'autorità comunale;



g) in particolare, ad osservare che:

(i) gli attraversamenti trasversali in sotterraneo siano posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzi, e realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale;

(ii) i cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzi siano dimensionati in modo da consentire la possibilità di effettuare interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione, secondo le direttive emanate dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Dipartimento delle aree urbane. I cunicoli, le gallerie ed i pozzi siano, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di più reti di telecomunicazione in un unico attraversamento. L'accesso all'attraversamento avvenga mediante pozzi collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata;

(iii) la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo sia previamente approvata dal Settore Tecnico in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico. La profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a 1 m.;

(iv) gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate siano realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque siano ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna. Per gli attraversamenti con impianti inerenti i servizi di cui all'articolo 28 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, detta distanza può essere ridotta ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano; sono comunque fatte salve le eventuali diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto e la disciplina dei casi di deroga ivi prevista. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata;

(v) negli attraversamenti trasversali sopraelevati il franco sul piano viabile nel punto più depresso deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza e fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto;

(vi) le occupazioni longitudinali in sotterraneo siano realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. Per la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso di manufatti protettivi delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che insistono sulla sede stradale, si applicano le disposizioni di cui al punto iii;

(vii) le occupazioni longitudinali sopraelevate siano realizzate nelle fasce di pertinenza stradale ed i sostegni verticali siano ubicati, fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto, ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno, misurata dal piano di campagna, più un franco di sicurezza.

2. Le opere eseguite ai sensi del comma 1 non possono essere utilizzate dal concessionario, se non previo collaudo da parte del Settore Tecnico.

3. Deroghe alle prescrizioni sopra indicate possono essere autorizzate solo dal Settore Tecnico, previa adeguata istruttoria e nel rispetto della normativa di riferimento.

Articolo 4

Obblighi di natura economica del concessionario

1. Il concessionario che realizzi una rete di telecomunicazione nel territorio comunale è tenuto a corrispondere al Comune un canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, maggiorato degli oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, ai sensi dell'art. 63,



D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446. Il canone e gli oneri sono determinati dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento. L'obbligo di corrispondere il canone e gli oneri secondo le scadenze stabilite dalla Giunta Comunale decorre dalla data di rilascio della concessione.

2. Salvo quanto previsto dal comma 7, le polifore, i cavidotti o qualunque altro manufatto collocato dal concessionario ai termini degli articoli precedenti e del Regolamento divengono di proprietà del Comune per accessione, non appena collaudate, ai sensi dell'art. 934 c.c.

3. Il Comune si impegna a corrispondere al concessionario che ha realizzato le opere, nel termine di dieci anni dal collaudo, una somma pari al valore delle opere (polifore, cavidotti o qualsiasi altro manufatto) acquisite, calcolato dalla commissione di collaudo del Settore Tecnico sulla base del prezzario corrente all'epoca della realizzazione. I costi di scavo e di posa della fibra ottica o della rete di telecomunicazione rimangono, in ogni caso, a carico del concessionario.

4. Al concessionario che ha realizzato le predette opere, il Comune concede in locazione un tubo all'interno delle medesime, perché il concessionario vi inserisca la propria fibra ottica ed eserciti la propria rete di telecomunicazione.

5. Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone di locazione, in luogo dell'importo stabilito a mente dei commi 1 e 8. Il canone di locazione dovuto dal concessionario è determinato con provvedimento della Giunta Comunale e viene portato in compensazione con il corrispettivo dovuto dal Comune ai sensi del comma 3.

6. Il concessionario, nell'ipotesi di cui al comma 2 non è tenuto ad altra prestazione nei confronti del Comune, salvo quanto previsto dai successivi artt. 7, 8, 9 e 10.

7. Resta inteso che il Comune conserva il diritto di non procedere all'acquisto delle opere di cui al comma 2, dovendo, in tal caso, notificare a mezzo raccomandata A/R tale decisione al concessionario che ha realizzato le predette opere entro 60 giorni dal collaudo.

8. Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, il concessionario si obbliga a corrispondere al Comune gli importi indicati al comma 1.

Articolo 5

Collocazione di ulteriori reti di comunicazione in un unico attraversamento

1. Resta inteso che il Comune, ove possibile, può concedere agli operatori di telecomunicazione che ne facciano richiesta la posa della fibra ottica nei tubi collocati nelle reti realizzate a mente degli artt. 3 e 4, acquisite dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 2. Il corrispettivo dovuto dall'operatore è pari a quello determinato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 5.

2. Ove le reti e le opere di cui agli artt. 2 e 3 siano rimaste in proprietà del concessionario che le abbia realizzate, quest'ultimo dovrà corrispondere al Comune una quota pari al ____% del canone di locazione corrispostogli dall'operatore di telecomunicazione che intende posare la propria fibra ottica all'interno dei tubi situati nell'attraversamento esistente.

3. Ai concessionari la cui fibra ottica venga ospitata all'interno dei tubi situati nelle reti già realizzate si applicano in quanto compatibili tutte le disposizioni previste per i concessionari che abbiano realizzato detta rete.

Articolo 6

Obblighi di natura civica

1. Il concessionario che realizza la rete di telecomunicazione deve riservare all'interno dei cavidotti lo spazio necessario per la posa di tubi utilizzabili da parte di altri operatori di telecomunicazioni.

2. Il concessionario può compensare parzialmente od integralmente il canone di locazione o gli importi dovuti ai sensi dell'art. 63, D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'esecuzione di opere di pubblica utilità (ad es.: realizzazione e manutenzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ecc.).



3. Al momento del rilascio della concessione, tali opere vengono individuate dal Settore Tecnico che ne determina il costo sulla base del prezzario applicabile.
4. Nell'ipotesi in cui il concessionario opti per la realizzazione delle opere così individuate, i rapporti tra l'esecutore e il Comune saranno disciplinati, con riferimento all'opera da eseguire, dal DPR 554/1999 oltre che dalle disposizioni del presente Disciplinare, della concessione e del Regolamento.

Articolo 7 Penali

1 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale stabilita nella concessione per ciascun giorno di ritardo.

2 Tale penale è aumentata delle spese sostenute dal Comune per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3 La penale, nella stessa misura di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

4 Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo del 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, si applica l'art. 10, comma 2.

Articolo 8 Garanzie

1. Il concessionario garantisce l'osservanza delle prescrizioni indicate nel presente Disciplinare, nella concessione e nel Regolamento, nonché l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione dei predetti documenti, a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. A tal fine, il rilascio della concessione è subordinato alla consegna, da parte del richiedente, di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta, valida per cinque anni e rinnovabile alla scadenza, contenente l'impegno dell'istituto bancario o della compagnia di assicurazione di pagare al Comune, senza opporre alcuna eccezione, e con rinuncia al beneficio di preventiva escussione, le somme garantite nei limiti del massimale stabilito dalla Giunta con proprio provvedimento.

3. In particolare, ogni singola violazione delle prescrizioni tecniche indicate al comma 1, o ritardo superiore ai quindici giorni nel pagamento delle somme di cui all'art. 4, comporterà l'escussione della garanzia fidejussoria o della polizza assicurativa nei limiti del 30% del massimale garantito.

4. Il Comune potrà soddisfare il pagamento delle penali previste dall'art. 7 eseguendo direttamente la garanzia prestata.

5. Entro quindici giorni da ogni singola escussione, il concessionario si obbliga a reintegrare la garanzia prestata.

Articolo 9



Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Il concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori di scavo, posa ed esercizio di una rete di telecomunicazione e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
2. Il concessionario assume altresì la responsabilità per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso delle attività di cui al comma 1.
3. L'appaltatore al momento del rilascio della concessione consegnerà al Comune l'assicurazione di responsabilità civile per i danni di cui al comma 1, valida sino alla data del collaudo delle opere da parte del Settore Tecnico.
4. L'assicurazione dovrà essere rilasciata da primaria società di assicurazione per un massimale stabilito nella concessione.

Articolo 10 Sanzioni

1. In aggiunta quanto previsto dagli artt. 7, 8 e 9, il concessionario che non osserva le prescrizioni indicate nel presente Disciplinare, nella concessione o nel Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 328 a € 1.312.
2. La violazione prevista dal comma 1 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.